



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.318/Sett.LL.PP. del 13-12-2018

N. 1062 del Registro generale

Oggetto:

SISMS 2016 . OCDPC N. 394/2016 E 408/2016 - INDENNITA' PROVVISORIA SPETTANTE AI PROPRIETARI DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE NEL COMUNE DI CAMERINO IN LOC. MADONNA DELLE CARCERI - RICORSO TAR MARCHE - NOMINA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di affidare l'incarico legale per resistere in giudizio avverso il ricorso al TAR Marche presentato dalla Soc. "JA.LE srl" ed impegnare la spesa per l'onorario di che trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il D.L. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i.
- VISTA** la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le OCDPC nn 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTO il D.lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;

VISTO in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di dare atto che con la deliberazione della G. C. n. 194 del 24/10/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, si è deciso di resistere in giudizio avverso il ricorso al TAR Marche del 09.11.2018, assunto al protocollo in data 13.11.2018 al n. 24668, proposto dalla Soc. “JA.LE srl” con sede in Camerino, in qualità di proprietaria dell’area occupata per la realizzazione delle strutture per attività economiche e produttive tra le vie Madonna delle Carceri e Ottaviani, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della citata determinazione n. 251 del Responsabile Servizio Territorio, Lavori Pubblici, Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente, in data 08.10.2018, R.G. n. 815, del documento istruttorio in calce a detta determina, nonché di tutti gli atti preordinati, coordinati, presupposti, connessi o conseguenti;

3) Dare atto altresì che con la citata determinazione è stato incaricato l’avv. Fabio Pierdominici di Camerino per la difesa e rappresentanza dell’Ente, incarico che viene confermato con il presente atto;

4) Di impegnare la spesa per le competenze dell’avv. Fabio Pierdominici quantificate in € 8.700,00 oltre IVA e CAP, per complessivi € 11.038,56 sui fondi del cap. 138 del bilancio 2018 “Spese per liti arbitraggi e consulenze a tutela del Comune”;

5) Liquidare la spesa con successivo atto;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di inoltrare istanza di rimborso della spesa sostenuta attraverso i fondi da richiedere alla Protezione Civile per l’emergenza terremoto mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All’ufficio contratti

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente,

PREMESSO CHE:

- I territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e seguenti;
- i predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita nelle zone interessate;
- è stato necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
- nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è stato imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;
- è stato inoltre di fondamentale importanza e urgente acquisire la disponibilità di aree per la delocalizzazione, ai sensi dell'art. 3 dell'OCDPC n.408/2016, delle numerose attività economiche e commerciali che avevano la sede operativa all'interno del Centro Storico, gravemente danneggiato e pertanto dichiarato "zona rossa", al fine di poter assicurare la continuità produttiva di un tessuto economico gravemente penalizzato e danneggiato dalla crisi sismica, tra queste, è stata individuata anche l'area sita in Località SAN PAOLO tra le vie Madonna delle Carceri e Ottaviani Fg. 48 P.Ile 454 - 432;
- l'area per la Delocalizzazione delle Attività Economiche e Produttive, di cui sopra è stata ritenuta idonea, come risulta dalla nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore sisma 2016, assunta al protocollo del comune al N. 29958 del 09/12/2016.
- Con D.G. N. 15 del 10/03/2017 sono state individuate le aree da sottoporre a verifica e parere geo-idrogeologico da parte della Regione Marche per la Realizzazione di S.A.E. e di strutture temporanee per le attività economiche e produttive;

VISTE le ordinanze del Capo Dipartimento Protezione Civile:

- **l'art. 5 comma 1, art. 6 dell'OCDPC n. 388/2016** il quale prevede che, per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
 - - ... omissis ...
 - Legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14 ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, articolo 40, 43 comma 1, 44-bis e 72;
- ...omissis....
- leggi e altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza”
- **l'art. 6 dell' OCDPC n. 388/2016** “Occupazioni di Urgenza: Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i Sindaci possono provvedere all’occupazione d’urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.”
- **l'art. 3 comma 1 dell' OCDPC n. 389/2016** il quale prevede che “gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti”
- **l'art. 1, comma 2 dell' OCDPC n. 394/2016** il quale prevede che i Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti Comuni provvedono all’elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all’articolo 2 della presente ordinanza. L’individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. è definita dalla Regione d’intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell’ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.”
- **l'art 3 comma 5 dell' OCDPC n. 394/2016** il quale prevede che “per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell’ordinanza n. 388/2016”;
- **l'art 3 comma 6 dell' OCDPC n. 394/2016** il quale prevede che “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell’utilizzo delle aree necessarie per l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d’intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all’acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell’esigenza di limitare le modifiche all’uso dei suoli nei territori interessati.
- **l'art 6 OCDPC n. 394/2016** “Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive.
 - 1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d’intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l’ulteriore

fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.

- 2. Le pianificazioni di cui al comma 1 sono sviluppate in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, nonché con i soggetti competenti e interessati alla realizzazione delle strutture con finalità sociali, anche in relazione ad eventuali donazioni a ciò destinate.”
- **l'art. 1 (Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori – container) dell'OCDPC n. 408/2016** avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”
- **l'art. 3 OCDPC n. 408/2016 “Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive.**
 - 1. In attuazione dell'art. 1, comma 5 della delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) della legge n. 225/1992, le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi Presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa.
 - 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016, per le finalità di cui al comma 1, le predette Regioni provvedono, d'intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive.
 - 3. Le Regioni di cui al comma 1 procedono, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, alla individuazione delle aree, d'intesa con i Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonché alla predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione civile, nonché all'acquisizione, anche mediante noleggio ed all'installazione delle strutture temporanee di cui al presente articolo.
 - 4. Il fabbisogno finanziario discendente dall'espletamento delle iniziative di cui al comma 3 è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

VISTO:

- **Il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189**, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e s.m.i. ed in particolare l'art. 4 – bis contenente disposizioni in materia di strutture abitative d'emergenza (SAE), che prevede al comma 1) “...I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e valgono anche quale provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ed in particolare gli Artt. 50,54

ATTESO CHE:

- Con **Ordinanza Sindacale N. 1175 DEL 15/05/2017**, è stato disposto, di occupare temporaneamente ed in via di urgenza, i terreni siti in **Località SAN PAOLO tra le vie Madonna delle Carceri e Ottaviani**, per la delocalizzazione delle attività economiche e produttive, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità e comunque entro il termine di 60 mesi le aree indicate come da tabella che segue:

OCCUPAZIONE D'URGENZA COMUNE DI CAMERINO(MC)						
PIANO PARTICELLARE						
COMUNE DI CAMERINO (MC) - Provincia di Macerata – LOCALITA' SAN PAOLO – AREA DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE – tra le vie Madonna delle Carceri e Ottaviani						
<i>N.</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità</i>	<i>Superfici e totale</i>	<i>Superfici e da occupare</i>	<i>Proprietà</i>
1	48	454	Seminativo Arborato	5590	5590	JA.LE. SRL DI CAMERINO (C.F.:01450900434) con sede legale in via Mariani n. 55 Nella persona del Legale Rappresentante Casaroli Silvano , nato a Camerino il 28.02.1954 e residente a Camerino in via Aristide Conti, n. 2 (Cod Fisc CSRSVN54B28B474G) nato a Roma il 01/05/1947 Proprietà per 1/1
2	48	432	Seminativo Arborato	13840	13840	JA.LE. SRL DI CAMERINO (C.F.:01450900434) con sede legale in via Mariani n. 55 Nella persona del Legale Rappresentante Casaroli Silvano , nato a Camerino il 28.02.1954 e residente a Camerino in via Aristide Conti, n. 2 (Cod Fisc CSRSVN54B28B474G) nato a Roma il 01/05/1947 Proprietà per 1/1

- il verbale di immissione in possesso, con redazione dello stato di consistenza, di tali aree è stato redatto in data 07/06/2017;

CONSIDERATO CHE:

- Nell'area sopra occupata per la realizzazione delle strutture per attività economiche e produttive Ord. 408 articolo 3 DPC emergenza sisma 2016, è stato redatto un progetto suddiviso in due fasi, Lotto 1 opere di Urbanizzazione e fondazione, Lotto 2 edifici e opere di finitura e completamento;
- l'intero intervento (lotto n. 1 e lotto n. 2) trova copertura finanziaria al capitolo 2834/29 "realizzazione strutture per attività produttive. Ord. 408, articolo 3 DPC emergenza sisma 2016" che è finanziato come di seguito:
 - o per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 680146 del 10/07/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 17802 del 11/07/2017);
 - o per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l'acquisizione dell'area che saranno quantificati dall'Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a

favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 914302 del 19/09/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 22277 del 19/09/2017).

- Con Delibera della Giunta Comunale N.158 del 21/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto n.1 - opere di urbanizzazione e di fondazione;
- Con Delibera della Giunta Comunale N.89 del 17/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto n.2 – edifici e opere di finitura e completamento;

VISTA La nota relativa all’Accordo Quadro Nazionale, tra il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e l’Agenzia delle Entrate AGE. AGEDC001. R. Ufficiale 0150439 del 27-09-2016 inerenti la fornitura dei dati cartografici e catastali e per il supporto alle attività di Protezione Civile **e nello specifico l’Art. 1 comma 5 “effettuare le stime delle indennità di occupazione e di espropriazione dei terreni presi in possesso”.**

DATO ATTO CHE:

- Con nota assunta al Prot. del Comune al N.9717 del 24/04/2018 l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche – Ufficio Attività Immobiliari, ha comunicato la stima relativa ai terreni necessari alla realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive e la misura dell’indennità spettanti a ciascun avente diritto che qui di seguito si riportano in tabella:

N.	F.	Part.	Qual.	Sup. Tot.	Sup. da occupare	Valore unitario di esproprio area determinato in stima (€/mq)	Indennità di esproprio area determinata in stima (euro)	Indennità di occupazione annua (euro)	Proprietà
1	48	454	Seminativo Arbor.	5590	5590	18	249.120,00	20.760,00	JA.LE. SRL DI CAMERINO (C.F.:01450900434) con sede legale in via Mariani n. 55 Nella persona del Legale Rappresentante Casaroli Silvano , nato a Camerino il 28.02.1954 e residente a Camerino in via Aristide Conti, n. 2 (Cod Fisc CSRSVN54B28B474 G) nato a Roma il 01/05/1947 Proprietà per 1/1
2	48	432	Seminativo Arbor.	13840	13840	18	100.620,00	8.385,00	JA.LE. SRL DI CAMERINO (C.F.:01450900434) con sede legale in via Mariani n. 55 Nella persona del Legale Rappresentante Casaroli Silvano , nato a Camerino il

									28.02.1954 e residente a Camerino in via Aristide Conti, n. 2 (Cod Fisc CSRSVN54B28B474 G) nato a Roma il 01/05/1947 Proprietà per 1/1
				Tot. 19.43 0	Tot. 19.43 0		Tot. 349.740,00 €	Tot. 29.145,00 €	

- Con nota Prot. N. 18976 del 24/08/2018 è stata trasmessa la relazione di stima dell'Agenzia Entrate Direzione Regionale delle Marche – Ufficio Attività Immobiliari alla ditta **JA.LE. SRL DI CAMERINO** proprietaria dell'area necessaria alla realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive.
- In seguito alla nota Prot. N.18976 del 24/08/2018 la proprietà **JA.LE. SRL** con nota Prot. N. 20195 del 11/09/2018 contestava formalmente la determinazione dell'indennità provvisoria.

RICHIAMATA la determinazione n. 251 del Responsabile Servizio Territorio, Lavori Pubblici, Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente, in data 08.10.2018, R.G. n. 815 con cui, in seguito alla mancata accettazione dell'indennità provvisoria, è stata attivata la procedura prevista dall'Art. 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e pertanto si è stabilito, tra l'altro, di:

- Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di procedere al deposito dell'indennità offerta presso la Cassa DD.PP. per l'importo di € 145.725,00 - risultante dalla stima prodotta dall'Agenzia Entrate, quantificato considerando l'occupazione dell'area per un massimo di 60 mesi dal verbale di Immissione in Possesso - non appena ricevuto dalla Regione Marche Servizio Protezione Civile;
- Di dare atto che l'indennità di occupazione verrà versata alla ditta **JA.LE. SRL DI CAMERINO** in base agli effettivi mesi di occupazione dell'area per un massimo di 60 mesi dal verbale di Immissione in Possesso;"
- Di chiedere la determinazione definitiva dell'indennità alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, contro la quale è proponibile l'opposizione alla Corte di Appello di Ancona entro trenta giorni decorrenti dalla notifica

VISTO il ricorso al TAR Marche del 09.11.2018, assunto al protocollo in data 13.11.2018 al n. 24668, proposto dalla Soc. "JA.LE srl" con sede in Camerino, in qualità di proprietaria dell'area occupata per la realizzazione delle strutture per attività economiche e produttive tra le vie Madonna delle Carceri e Ottaviani, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della citata determinazione n. 251 del Responsabile Servizio Territorio, Lavori Pubblici, Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente, in data 08.10.2018, R.G. n. 815, del documento istruttorio in calce a detta determina, nonché di tutti gli atti preordinati, coordinati, presupposti, connessi o conseguenti ;

VISTA la delibera di G.C. n. 194 del 22.11.2018 con la quale si è deciso di resistere in giudizio avverso tale ricorso ed è stato individuato l'Avv. Fabio Pierdominici di Camerino per la difesa e

rappresentanza dell'Ente, demandando al Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente l'impegno della relativa spesa mediante apposita determinazione;

VISTO l'art. 17 del D.L.gs. n. 50/2016 ai sensi del quale le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti, tra l'altro, i servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 L. n. 31/1982;

RITENUTO doveroso resistere in giudizio avverso tale ricorso, in quanto si ritiene che l'Amministrazione e l'Ufficio abbia agito nel rispetto della legge, con correttezza e di aver eseguito tutti gli atti necessari previsti dalla normativa speciale per il superamento dell'emergenza a seguito del sisma dell'Agosto e Ottobre 2016;

DATO ATTO che l'Avv. Fabio Pierdominici ha trasmesso il preventivo di spesa per le prestazioni di cui sopra ed in particolare:

- fase di studio cautelare € 4.200,00 oltre cap ed iva;
 - fase di merito € 4.500,00 oltre cap ed iva;
- per complessivi € 11.038,56;

RITENUTO l'importo richiesto congruo per l'incarico da svolgere ed in linea con i compensi legali richiesti per incarichi similari;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 151 c. 4 del suddetto D.lgs.;

PROPONE

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di dare atto che con la deliberazione della G. C. n. 194 del 24/10/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, si è deciso di resistere in giudizio avverso il ricorso al TAR Marche del 09.11.2018, assunto al protocollo in data 13.11.2018 al n. 24668, proposto dalla Soc. "JA.LE srl" con sede in Camerino, in qualità di proprietaria dell'area occupata per la realizzazione delle strutture per attività economiche e produttive tra le vie Madonna delle Carceri e Ottaviani, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della citata determinazione n. 251 del Responsabile Servizio Territorio, Lavori Pubblici, Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente, in data 08.10.2018, R.G. n. 815, del documento istruttorio in calce a detta determina, nonché di tutti gli atti preordinati, coordinati, presupposti, connessi o conseguenti;

3) Dare atto altresì che con la citata determinazione è stato incaricato l'avv. Fabio Pierdominici di Camerino per la difesa e rappresentanza dell'Ente, incarico che viene confermato con il presente atto;

4) Di impegnare la spesa per le competenze dell'avv. Fabio Pierdominici quantificate in € 8.700,00 oltre IVA e CAP, per complessivi € 11.038,56 sui fondi del cap. 138 del bilancio 2018 "Spese per liti arbitraggi e consulenze a tutela del Comune";

5) Liquidare la spesa con successivo atto;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di inoltrare istanza di rimborso della spesa sostenuta attraverso i fondi da richiedere alla Protezione Civile per l'emergenza terremoto mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

Il Responsabile Servizio Territorio LL.PP.
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

17-12-2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO

